

GREEN PASS, VACCINI, LAVORO

Le novità di Gennaio 2022



A cura del Dipartimento
Giuridico

Fisac Cgil di Roma e Lazio

Per fronteggiare la “quarta ondata” di epidemia Covid-19, il Governo ha comunicato, il 5 Gennaio 2022, l'introduzione di nuove misure di prevenzione del contagio a partire dal 15 Febbraio 2022.



Importanti novità legate all'impiego del Super Green Pass nei luoghi di lavoro e non solo.

LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI CHE ABBIANO COMPIUTO 50 ANNI:

Per accedere ai luoghi di lavoro dovranno esibire il “Super Green Pass”.

**TUTTI GLI ALTRI
LAVORATORI**, escluse le categorie per le quali vige l'obbligo vaccinale:

Per accedere ai luoghi di lavoro dovranno esibire il “Green Pass” (base).



CATEGORIE CON OBBLIGO VACCINALE (qualsiasi età)

Operatori sanitari e relativo personale amministrativo,

Personale scolastico,

Personale universitario,

Militari e forze di polizia,

Personale del soccorso pubblico.

GREEN PASS: (base) certificazione ottenibile dopo guarigione, vaccinazione o con tampone (rapido o molecolare) negativo.

SUPER GREEN PASS (Green Pass rafforzato)

Certificazione ottenibile esclusivamente dopo guarigione o dopo vaccinazione, compresa la dose “booster”.

OBBLIGO VACCINALE OVER 50 e SANZIONI

Con il D.L.1 del 2022, il decreto ha introdotto l'obbligo vaccinale per tutta la popolazione a partire dai 50 anni di età (escluse le persone esenti per patologie). L'obbligo è in vigore dall'8 Gennaio 2022.

Il decreto prevede una sanzione amministrativa di € 100,00 irrogabile a chi, alla data del 1 Febbraio 2022, non abbia iniziato o completato il ciclo di vaccinazione oppure per chi, pur avendo completato il ciclo di vaccinazione, non abbia ricevuto la dose booster prima della scadenza del Green Pass.

Quindi: l'obbligo vaccinale è in vigore da subito ma la sanzione scatterà, per chi non in regola, dal 1 Febbraio.

SANZIONI

Restano in vigore, per tutti, le sanzioni previste per violazione degli obblighi di esibizione di Green Pass valido nei luoghi di lavoro: da € 600,00 a €1500,00, aumentato fino a € 3000,00 in caso di reiterazione

ISOLAMENTO, TEST E QUARANTENE: LE NUOVE REGOLE

IN CASO DI TAMPONE POSITIVO:

- Se presenti sintomi:

10 giorni di ISOLAMENTO dalla comparsa dei sintomi e tampone finale negativo da almeno 3 giorni senza sintomi

- Se non presenti sintomi:

10 giorni di ISOLAMENTO con tampone finale negativo

7giorni di ISOLAMENTO con tampone finale negativo se vaccinato con dose booster o con ciclo completo da meno di 4 mesi

IN CASO DI CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO:

- Non vaccinato o vaccinato con ciclo incompleto:

10 giorni di QUARANTENA con tampone finale negativo

- Vaccinato con ciclo completo da più di 4 mesi

5 giorni di QUARANTENA dall'ultimo giorno di contatto e tampone finale negativo

- Vaccinati con booster, o con ciclo completo da meno di 4 mesi, o guariti da infezione da meno di 4 mesi

Asintomatici: no QUARANTENA, 5 giorni di autosorveglianza, obbligo di FFP2 per 10 giorni.
Sintomatici: eseguire tampone e gestione caso secondo esito tampone